



Num. Ord. Del Giorno

li,

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto:

DINIEGO all'approvazione ai fini urbanistici del progetto definitivo, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. n. 3./2005 e ss.mm.ii., e della conseguente variante allo strumento urbanistico generale, per la realizzazione dell'opera "Lavori di completamento della tangenziale ovest di Andria SP2 dal Km 43+265 al Km 52+295".

Fogli aggiunti n. _____

Il Responsabile del Settore
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata,
Controllo del Territorio
Arch. Pasquale Antonio CASIERI

Visto: per presa visione l'Assessore

Arch. Anna Maria CURCURUTO

SETTORE AFFARI GENERALI ed ISTITUZIONALI

- La proposta è pervenuta il _____
- Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

- La presente proposta viene trasmessa alla _____ Commissione Consiliare permanente il _____, ai sensi del vigente Regolamento
- La _____ Commissione Consiliare Permanente in seduta del _____ ha emesso parere _____
- La deliberazione diviene esecutiva
 - a) decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
 - b) immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000
- Consiglieri assenti _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSEGNA COPIE DELIBERE

All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Regione Puglia - Assessorato Infrastrutture strategiche e mobilità - Servizio Reti e Infrastrutture strategiche e mobilità, ha sottoscritto un'intesa istituzionale per la programmazione congiunta degli interventi finanziati con le risorse FAS 2007-2013, tra il Presidente della Regione Puglia ed il Ministro per i rapporti con le Regioni, intesa successivamente presentata al CIPE il 3 agosto 2011, nella quale è riportato, tra l'altro, l'intervento, da realizzarsi a cura della provincia Barletta-Andria-Trani, riguardante la S.P. n.2 (ex S.P. n.231)-Lavori di completamento della tangenziale ovest di Andria dal Km. 43+265 al Km. 52+295 per un importo complessivo di € 27.500.000,00;
- la Giunta Provinciale della Provincia Barletta-Andria-Trani con proprio atto n° 43 del 06/06/2013 ha provveduto ad approvare il progetto preliminare della S.P. n. 2 (ex S.P. n. 231)-Lavori di completamento della tangenziale ovest di Andria dal Km. 43+265 al Km. 52+295;
- con nota del 18/09/2013, prot 52430, assunta al protocollo del Comune di Andria al n. 74086 del 24/9/2013, la Provincia trasmetteva, ad integrazione degli elaborati progettuali, il piano particolare di esproprio e l'elenco ditte; inoltre notiziava il Settore Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica che erano in corso gli adempimenti ex art. 11 del DPR 327/2001 e che sarebbe stata cura dell'ufficio provinciale trasmettere le eventuali osservazioni pervenute e le relative controdeduzioni;
- successivamente il progetto preliminare dell'intervento di che trattasi è stato riapprovato con delibera di Giunta Provinciale n. 83 del 24/09/2013 " ... in conseguenza dell'acquisizione di ulteriori elaborati progettuali", così come riportato nella suddetta delibera;
- con deliberazione di Giunta Provinciale n. 80 del 05/08/2014 veniva approvato, ai fini della contrazione di mutuo, il progetto definitivo presentato in sede di gara dalla ditta aggiudicataria provvisoria dichiarata, giusta Determinazione Dirigenziale del settore n. 348 del 31/12/2013;
- con Determinazione Dirigenziale del competente settore della Provincia BAT n. 320 del 24.11.2014 l'aggiudicazione provvisoria di cui al punto che precede è diventata definitiva;
- con nota prot. n. 37926 del 19/05/2014, il Settore Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica ha chiesto alla Provincia BAT- Settore Infrastrutture, Viabilità e Trasporti- di trasmettere gli elaborati in formato cartaceo e digitale del progetto definitivo riguardante l'opera in oggetto, mai comunicato all'Ufficio, oltre all'attestazione del RUP -ing. Mario Maggio- dell'intervento dell'applicabilità dei casi di esclusione con l'esplicitazione dello specifico caso di esclusione dalla procedura di VAS ed il riferimento ai relativi provvedimenti amministrativi;
- con nota prot. n. 39506 del 22/5/2014 il Settore Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica ha sollecitato alla Provincia BAT- Settore Infrastrutture, Viabilità e Trasporti- il riscontro alla nota prot. n. 37926 del 19/05/2014;
- con nota prot. n. 43731 del 19/05/2015 il Settore Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica ha chiesto alla Provincia BAT -Settore Infrastrutture, Viabilità e Trasporti- chiarimenti riguardanti l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, le osservazioni pervenute, non controdedotte completamente, e lo stato della procedura coordinata VIA/VAS;
- con nota prot. n. 95056 del 03/11/2015 si sollecitava il riscontro alla precedente nota prot. n. 43731 del 19/05/2015;
- con nota prot. n. 48905 del 31/05/2016 si sollecitava il riscontro alla precedente nota prot. n. 95056 del 03/11/2015.

Rilevato che:

- con Determinazione Dirigenziale del Settore Infrastrutture, Viabilità e Trasporti della Provincia BAT n. 173 del 02/08/2016 si è provveduto, tra l'altro, a prendere atto del piano particellare d'esproprio aggiornato, precisando che il piano particellare di esproprio delle aree necessarie alla

realizzazione dell'arteria cui bisogna riferirsi per i successivi adempimenti, è quello composto da sei tavole grafiche - in scala 1:2000 - rappresentanti le planimetrie catastali di occupazione ed esproprio, così come trasmesso alla Provincia dall'Impresa Doronzo Infrastrutture S.r.l con nota del 22.07.2016, acquisita in data 25.07.2016 al n. 0032112 di protocollo;

- con nota prot. n. 33383 del 03/08/2016, acquisita al protocollo comunale al n. 67228 del 03/08/2016, il Settore Infrastrutture, Viabilità e Trasporti della Provincia BAT ha attestato, per le motivazioni nella stessa esposte, la "sussistenza delle specifiche condizioni di esclusione dalla procedura di VAS ai sensi dell'art. 7, punto 7.2.h.I del RR n. 18/2013";
- con nota prot. n. 33394 del 03/08/2016, acquisita al protocollo comunale al n. 67232 del 03/08/2016, il Settore Infrastrutture, Viabilità e Trasporti della Provincia BAT ha trasmesso gli elaborati progettuali costituenti il progetto definitivo, di cui all'aggiudicazione definitiva giusta D.D. n. 320 del 24/11/2014, in formato digitale, da pubblicare sul portale V.A.S. della Regione Puglia, nonché n. 6 tavole grafiche (elaborati ES02/ES07 in scala 1:2000) costituenti le planimetrie catastali di occupazione ed esproprio che, assunte con la D.D. n. 173 del 02/08/2016, sono da ritenersi sostitutive delle analoghe tavole del progetto definitivo di cui alla D.D. n. 320 del 24/11/2014.

Dato atto che:

- sulla base della missiva del RUP provinciale dell'intervento, Ing. Mario Maggio, prot. n. 33383 del 03/08/2016, acquisita al protocollo comunale al n. 67228 del 03/08/2016, contenente attestazione che per il progetto definitivo in variante urbanistica riguardante i lavori di completamento della tangenziale ovest di Andria dal Km. 43+265 al Km. 52+295 vi è la "sussistenza delle specifiche condizioni di esclusione dalle procedure di VAS ai sensi dell'art. 7, punto 7.2.h.I del RR n. 18/2013" in quanto " il progetto definitivo per i lavori di completamento della tangenziale ovest di Andria dal Km. 43+265 al Km. 52+295 della S.P. 2 risulta incluso nel Piano Attuativo del Piano Regionale dei Trasporti 2015-2019, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 598 del 26.04.2016 , che ha scontato una autonoma procedura di VAS e che pertantoomissis.....per la variante al PRG vigente del Comune di Andria finalizzata all'approvazione ai soli fini urbanistici dello stesso progetto definitivo, si possono ritenere assolti gli adempimenti VAS" con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 18/01/2017 si è stabilito di espletare la procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS di cui all'art. 7 commi 2, 3, 4 e 5 avviando la procedura di registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS;
- con nota prot. n. 13679 del 15/02/2017 il competente ufficio regionale ha comunicato la conclusione della procedura di registrazione ai sensi del comma 7.4 del RR n. 18/2013.

Dato atto, altresì, con riferimento alle norme in materia di partecipazione degli interessati, che il Settore Infrastrutture, Viabilità e Trasporti della Provincia BAT, con propria nota prot. n. 40107 del 14/11/2017, acquisita al ns. prot. al n. 96587 del 14/11/2017, ha comunicato:

- di aver provveduto in data 30/05/2014 alla pubblicazione dell'avvio del procedimento- ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.- dell'elenco delle ditte catastali interessate dalla occupazione delle aree di cui al progetto preliminare sui quotidiani a tiratura regionale e nazionale;
- che a seguito di detta pubblicazione, nei trenta giorni successivi sono pervenute osservazioni in merito, controdedotte dallo stesso Settore Infrastrutture, Viabilità e Trasporti della Provincia BAT, con nota del 07/07/2014, prot 40992- prot. gen. Comune di Andria n. 54161 del 08/07/2014;
- a seguito dell'acquisizione di ulteriori elaborati di progetto che prevedevano un numero superiore di soggetti da espropriare nonché maggiori superfici di esproprio, in data 19/04/2017 il Settore Infrastrutture, Viabilità e Trasporti della Provincia BAT ha provveduto alla pubblicazione

ne dell'avvio del procedimento- ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.- dell'elenco aggiornato delle ditte catastali interessate dalla occupazione delle aree di cui al progetto definitivo sui quotidiani a tiratura regionale e nazionale;

- *nei trenta giorni successivi, e comunque sino al giorno 14/11/2017, non risultano pervenute osservazioni in merito, così come comunicato con nota del competente settore provinciale acquisita al protocollo comunale n. 96587 del 14/11/2017.*

Visto il parere art. 89 Legge n° 380/2001, rilasciato dal competente Ufficio Regionale Sismico e Geologico - Genio Civile - con nota prot. n. AOO_073 del 13/10/2014-0003301, acquisita al protocollo generale del Comune di Andria in data 21/10/2014, prot. n. 84851: *"FAVOREVOLE esclusivamente in ordine alla compatibilità delle previsioni dell'intervento proposto con le condizioni geomorfologiche dell'area interessata dal tracciato ed a quanto riportato nella caratterizzazione geotecnica contenuta nella relazione del professionista incaricato con l'obbligo che, in fase esecutiva dell'intervento, dovranno attuarsi le prescrizioni contenute nel parere dell'A.d.B. Puglia ed attenersi all'attenta osservanza dei vincoli imposti dalle N.T. di attuazione del P.A.I. della Puglia. Inoltre, tenuto conto che in alcune zone sussiste una criticità geologica legata alla possibile presenza di cavità lungo il tracciato della strada, si prescrive che, in fase esecutiva dell'intervento, là dove presenti, si dovrà provvedere alla bonifica delle sacche di terra rossa e/o eventuali cavità carsiche, giusta indagine e caratterizzazione dell'area interessata effettuata"*.

Considerato che eventuali altri pareri propedeutici alla variante urbanistica *"saranno rilasciati nell'apposita Conferenza di Servizi convocata con nota prot. n. 4910 del 18/01/2018"*, come comunicato dal competente settore provinciale con nota prot. n. 32424 del 13/04/2017 e successiva nota prot. n. 12197 del 06/02/2018.

Vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15/10/2018 con la quale è stata disposta la prosecuzione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativamente al progetto di cui all'oggetto.

Vista la Determinazione Dirigenziale del competente ufficio provinciale n.1108 del 22/11/2018 - VI Settore - Ambiente e Rifiuti, Elettrodotti, Urbanistica, Ass. Terr., PTC, Paesaggio, Genio Civile, Agric., EGov (Provincia BAT), riguardante il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, con la quale si stabilisce, tra l'altro:

- *"di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale in merito alla proposta progettuale della società DORONZO INFRASTRUTTURE s.r.l., in qualità di impresa aggiudicataria provvisoria dell'appalto inerente ai lavori indicati in oggetto; "*
- *"di stabilire che il presente provvedimento di compatibilità ambientale ricomprende l'accertamento di compatibilità paesaggistica prevista dall'art. 91 delle NTA del PPTR "*.

Vista la nota acquisita al prot. n.28577 in data 26/03/2019, con cui la Regione Puglia Sezione Infrastrutture per la Mobilità, anche a seguito dei rilievi mossi con apposita nota a firma del consigliere regionale Nino Marmo, ha richiesto al Comune di Andria di fornire chiarimenti relativi alla prescritta variante urbanistica anche in considerazione della Deliberazione del Consiglio dei Ministri e della conseguente Determinazione Dirigenziale di compatibilità ambientale della Provincia BAT n.1108 del 22/11/2008, rappresentando la disponibilità della Regione a valutare ipotesi alternative al fine di avviare una proposta di rimodulazione delle risorse presso il competente Ministero.

Vista la nota del Sindaco del Comune di Andria prot. n.34167 del 11/04/2019, tesa a fornire i chiarimenti richiesti dalla Regione con la nota sopra richiamata, in merito al procedimento della variante urbanistica, con cui, nel sottolineare le criticità ambientali e paesaggistiche, si chiedeva la

delocalizzazione del tracciato proposto procedendo all'adeguamento dell'attuale sede stradale, condividendo a tal fine la necessità di procedere alla richiesta di rimodulazione delle risorse presso il competente Ministero.

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 15/04/2019 ad oggetto: "Ordine del giorno urgente: opposizione alla realizzazione della cosiddetta tangenziale ovest di Andria e messa in sicurezza dell'attuale sede stradale", con cui si impegnava il legale rappresentante dell'Ente e l'Amministrazione Comunale:

- ad avviare ogni azione tesa alla non realizzazione dell'opera, coerentemente con quanto indicato nella nota sindacale dell'11/04/2019 trasmessa alla Regione Puglia, interloquendo con la Provincia, la Regione e il Governo centrale, affinché tale stanziamento sia mantenuto e destinato all'adeguamento infrastrutturale del tratto della SP2 esistente e funzionante, con l'indispensabile messa in sicurezza dell'attuale sede stradale e dei ponti e cavalcavia;
- ad attivarsi presso la regione e il Governo centrale per l'ottenimento di un finanziamento per la realizzazione del raccordo tra autostrada e SP2, previsto nella pianificazione comunale, anche attraverso l'immediato inserimento del Piano Regionale dei Trasporti, risolvendo le gravi criticità determinate dal traffico e dall'inquinamento nei quartieri San Vito, Coci, Camaggio e Monticelli;
- a promuovere un tavolo tecnico che coinvolga l'Ente Provincia BAT, la Regione e il Comune di Andria, nella riprogettazione alternativa tesa a valorizzare e ammodernare il percorso esistente e gli ulteriori completamenti, di cui al punto che precede, e alle istanze dei cittadini del Borgo di Montegrosso perché si realizzi un cavalcavia nel tratto attualmente appaltato;
- a verificare puntualmente, alla luce dei ricorsi presentati, gli atti di gestione posti in essere dalla Provincia BAT, al fine di tutelare i Consiglieri Comunali, le prerogative istituzionali dell'Amministrazione Comunale di Andria e richiedere alla Provincia BAT la revoca degli atti in autotutela, ove ne emergessero le necessità.

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Italia Nostra, Cassetta Maria, Attimonelli Vincenzo + 4 c/ Provincia BAT, Doronzo Infrastrutture srl, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Puglia, Comune di Andria e Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Province di BAT e Foggia, per l'annullamento della Det. Dir. N.1108/2018 della Provincia BAT della procedura di VIA, della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 15/10/2018, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visto il tavolo tecnico del giorno 01/07/2019 tra Regione (assente), Provincia e Comune di Andria, tenuto presso la sede della Provincia BAT Settore Infrastrutture, Viabilità e Trasporti, su apposita convocazione del RUP ing. Mario Maggio, finalizzato ad un approfondimento del progetto nonché alla illustrazione della complessa attività tecnico-amministrativa posta in essere dall'Amministrazione Provinciale, e dello studio preliminare riguardante l'eventuale allargamento e messa in sicurezza dell'attuale sede della SP2.

Vista la nota prot. 64482 del 12/07/2019 del Commissario Straordinario del Comune di Andria, dott. Gaetano Tufariello, con cui, preso atto dell'assenza della Regione nel tavolo tecnico convocato dalla Provincia, chiedeva di conoscere il parere della Regione.

Vista la successiva nota di riscontro della Regione Puglia Assessorato alle Infrastrutture acquisita al prot. 65770 in data 18/07/2019, con cui si è ribadito quanto già espresso nella nota prot. n.28577 del 26/03/2019.

Preso atto che in data 14/01/2020 si è tenuta una riunione, convocata dalla Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - "ASSET", per analizzare eventuali criticità

relative alla viabilità e all'accessibilità dell'area individuata per il nuovo ospedale di Andria, in relazione alla progettazione in essere per i lavori della variante SP2; in tale riunione veniva ribadita la contrarietà dell'Amministrazione Comunale alla realizzazione della variante alla SP2, così come progettata, proponendo in alternativa una verifica della fattibilità tecnica, economica e giuridica, dell'adeguamento dell'attuale sede stradale della SP2, anche in relazione alle sopravvenute necessità di accesso all'erigendo nuovo plesso ospedaliero, utilizzando, ove possibile, diverse e ulteriori fonti di finanziamento, e l'Agenzia Regionale si rendeva disponibile ad effettuare le verifiche necessarie per determinare la fattibilità tecnica, economica e giuridica dell'adeguamento della strada esistente, al fine di verificare che il tracciato fosse conciliabile con il progetto e la tempistica di realizzazione del nuovo ospedale.

Vista la comunicazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC – acquisita da questo Ente al prot. 25172 in data 19/03/2020, di avvio del procedimento di vigilanza – Fasc. Anac 1053/2020, relativamente all'appalto dei lavori in oggetto per la verifica della sussistenza di possibili profili di anomalia e criticità della procedura, e di richiesta al RUP della gara e al Comune di Andria, ciascuno per quanto di competenza, di riferire in merito allo stato approvativo della variante urbanistica.

Vista la nota di riscontro del Settore *Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Controllo del Territorio*, trasmessa con prot. 63259 in data 05/08/2020, contenente una dettagliata rappresentazione della procedura amministrativa.

Preso atto della Relazione di analisi di fattibilità trasmessa dalla Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio - "ASSET", acquisita da questo Ente al prot. 67705 in data 27/08/2020, da cui emerge che il finanziamento programmato (27,5 Mln Euro) risulterebbe insufficiente per l'adeguamento in sede della strada esistente, ma risulterebbe altresì insufficiente per la realizzazione della nuova viabilità in progetto, rappresentando altresì che la realizzazione della nuova strada comporterebbe oneri per il suo mantenimento senza esimere la P.A. dal prevedere la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria del tracciato esistente, da declassare a rango comunale. Nel medesimo documento l'agenzia "ASSET" evidenziava l'esistenza di una interferenza diretta tra il nuovo plesso ospedaliero sovracomunale e il nuovo tracciato poiché quest'ultimo ***“ricade nell'area destinata alla costruzione del nuovo presidio ospedaliero del Comune di Andria; pertanto si dovrà procedere, qualora non si possa procedere ad una variante urbanistica, ad uno spostamento del corpo stradale di almeno 50 metri per evitare l'area destinata al presidio ospedaliero che attualmente risulta già inserita nello strumento urbanistico del comune di Andria”***.

Preso atto della successiva nota del Settore Infrastrutture, Viabilità Trasporti Lavori Pubblici della Provincia BAT, acquisita da questo Ente al prot. 81197 del 12/10/2020, contenente considerazioni in merito alle valutazioni operate nella relazione dell'Agenzia Regionale "ASSET", acquisita da questo Ente al prot. 67705 in data 27/08/2020, sostenendo le ragioni e la validità del progetto appaltato, pur considerando un aumento dei costi per espropri e lavori, rispetto alla soluzione alternativa dell'allargamento in sede.

Vista la Deliberazione n.780 del 7/10/2020 Fasc. Anac 1053/2020 trasmessa dall'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC – con nota acquisita da questo Ente al prot. 87676 in data 29/10/2020, con cui, con riferimento alla procedura di gara per la realizzazione dei lavori in oggetto, è stato rilevato il mancato rispetto dei principi generali di cui all'art.2 del D.Lgs. 163/2006 e all'art.30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e sono state evidenziate:

- difformità procedurali nella fase preordinata all'avvio dell'appalto comunque colmabili anche in sede di redazione del progetto esecutivo;

- il mancato avvio del contratto a causa del ripensamento dell'Amministrazione Comunale di Andria che, pur partecipando alla CdS non ha motivato in quella sede il dissenso all'opera, ritenendo di non procedere all'approvazione della variante urbanistica di propria competenza tardivamente rilevando la necessità di prevedere un percorso alternativo al tracciato previsto in progetto; con invito di addivenire nel più breve tempo possibile, considerate anche le precarie condizioni di sicurezza dell'attuale arteria stradale, ad una soluzione il più possibile condivisa della problematica in essere informandone l'Autorità.

Viste le successive riunioni convocate dalla Provincia BAT tenute in data 30/10/2020 e in data 09/11/2020 sulla problematica in oggetto.

Vista la nota di sollecito adozione atti di competenza in ottemperanza alla nota ANAC, a firma del Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, acquisita al prot. 95532 di questo Ente in data 24/11/2020.

Vista l'ulteriore nota di sollecito adozione atti di competenza in ottemperanza alla nota ANAC, considerata la scadenza imposta dalla medesima, a firma del Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, acquisita al prot. 98940 di questo Ente in data 03/12/2020.

Tanto premesso, considerato che:

- l'opera di progetto è una struttura viaria lunga circa 9 km, prevista a sud del centro abitato di Andria verso l'entroterra murgiano, posta quasi in parallelo all'attuale tracciato della SP2, articolata in due carreggiate con quattro corsie, tre svincoli, quattro cavalcavia, due viadotti e tre sottopassi;
- con riferimento al Piano Regolatore Generale di Andria, approvato con Delibera di G.R. n.2951 del 26 giugno 1995, il tracciato stradale di progetto risulta in contrasto con la strumentazione vigente, in quanto ricade in aree aventi le seguenti destinazioni urbanistiche:
 4. E1: Aree a conduzione agricola
 5. E3: Aree vincolate
 6. Viabilità e zona di rispetto stradale,

per cui, al fine di rendere l'opera conforme alle previsioni urbanistiche si rende necessaria un'apposita variante allo strumento urbanistico generale del Comune di Andria, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. n. 3/2005, che comporterà altresì l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Rilevato, nel contempo, che la realizzazione dell'opera "Lavori di completamento della tangenziale ovest di Andria SP2 dal Km. 43+265 al Km. 52+295", presenta criticità di natura paesaggistica ed ambientale, già rappresentate da questo Ente nelle sedi opportune, e, pur se superate dalla procedura di VIA - Determinazione Dirigenziale n.1108 del 22/11/2018 - VI Settore - Ambiente e Rifiuti, Elettrodotti, Urbanistica, Ass. Terr, PTCP, Paesaggio, Genio Civile, Agric., EGov (Provincia BAT), che ricomprende sia la compatibilità ambientale che l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, si vanno qui di seguito a rappresentare:

- in riferimento al Piano Comunale dei Tratturi, si rappresenta che la infrastruttura viaria in esame intercetta il Tratturello n.94 - Via Traiana, tutelato dalla Parte II del Codice dei BB.CC.;
- in riferimento al PPTR l'intervento interseca cinque rami delle "Componenti Idrogeologiche - Reticolo Idrografico di connessione RER", ed in particolare le seguenti lame: Lama Ariscianno, Lama del Tuono, Lama presso Torre della Guardia, Lama presso Masseria Abbondanza, Canale Camaggi, nonché interseca tre Strade a valenza paesaggistica;
- dal punto di vista archeologico, il tracciato interferisce con il sito archeologico di Monte Faraone.

Considerato, per di più, che la realizzazione della nuova strada comporterebbe oneri per il suo mantenimento, senza esimare l'Amministrazione Comunale dal provvedere alla necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria del tracciato esistente e delle sue opere strutturali, da declassare a rango comunale, dalla quale si dovrà comunque accedere in sicurezza al nuovo plesso ospedaliero. Nella situazione di predissesto in cui versa il Comune di Andria non appare plausibile né ragionevole per l'Ente sobbarcarsi di un ulteriore onere economico relativo alle spese di gestione del tracciato esistente, che necessità per le sue precarie condizioni di sicurezza di urgenti e consistenti lavori di ristrutturazione attualmente di competenza esclusiva della Provincia.

Considerato che il nuovo tracciato della cd. nuova bretella ovest interferisce ed impatta con la localizzazione, prevista con deliberazione consiliare n. 21 del 16/05/2017 del plesso ospedaliero, che resterebbe racchiuso tra da due differenti bretelle stradali di grande percorrenza. Le conseguenze riguardano tanto il profilo di interferenza con la viabilità esistente e dei nuovi non previsti raccordi stradali, tanto le problematiche di zonazione acustica che sono proprie delle aree più sensibili e meritorie di particolare tutela (classe I).

Rilevato che, da un punto di vista urbanistico e funzionale, la duplicazione degli assi stradali a così breve distanza nel comparto agricolo ed artigianale sito a sud est del territorio andriese comporta la sostanziale modificazione dell'assetto di alcune vie di rilevante importanza storico identitaria (Castel del Monte, Monte Faraone, Monte Santa Barbara Santa Lucia, San Lizio, la Guardiola, la Tavernola storica posizionata a margine della via Traiana) con compromissione della orografia naturale e una alterazione dell'assetto plano-altimetrico con effetti negativi su numerose attività imprenditoriali.

Rilevato, altresì, che la comunità cittadina, in tutte le sue componenti rappresentative, prescindendo dagli orientamenti e dagli avvicendamenti politici, è motivatamente contraria alla variante esterna della SP2 ed invece favorevole all'adeguamento dell'attuale sede stradale in termini di costi economici e di mancato consumo del territorio, anche in considerazione della perfetta integrazione dell'accesso sulla viabilità attuale del nuovo ospedale di prossima realizzazione.

Considerato che il Comune di Andria non ha mai espresso durante il lungo iter procedimentale una valutazione positiva sulla variante urbanistica che si pone come atto di esclusiva competenza comunale, con ampi margini di esercizio della sua discrezionalità amministrativa nella programmazione e definizione degli assetti del territorio.

Preso atto che l'art. 20, comma 2 del d.lgs. n.267/2000 stabilisce che, *"ferme restando le competenze dei comuni"*, la provincia determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e che, pertanto, il piano territoriale di coordinamento provinciale resta un atto di mero indirizzo che non può introdurre alcun vincolo o prescrizione nel PRG di un Comune, a cui restano affidate in via esclusiva la *"determinazione delle direttrici di sviluppo dell'insediamento nel territorio comunale, del sistema delle reti infrastrutturali e delle connessioni con i sistemi urbani contermini"* (art. 9 della LR 20/2001).

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto rappresentato e per i motivi evidenziati, di non dover procedere all'approvazione della variante urbanistica al vigente PRG, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. n.3/2005 e ss.mm.ii., e all'approvazione ai soli fini urbanistici del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera "Lavori di completamento della tangenziale ovest di Andria SP2 dal Km. 43+265 al Km. 52+295, approvato dalla Giunta Provinciale della Provincia Barletta-Andria-Trani con proprio atto n°80 del 05/08/2014.

Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii..

Vista la L.R. n. 56/80 e ss.mm.ii. "Tutela ed uso del territorio".

Vista la L.R. n. 20/2001 e ss.mm.ii. "Norme generali di governo e uso del territorio".

Vista la L.R. n.3/2005 e ss.mm.ii..

Visto il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa dal Dirigente del Settore *Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Controllo del territorio*, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. 267/2000.

Dato atto che non viene richiesto ed acquisito il parere contabile in quanto dalla adozione della presente deliberazione, non discendono oneri a carico del bilancio.

Visto infine il parere espresso dalla 5° Commissione Consiliare Permanente nella seduta del

Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale,

DELIBERA

- 1. Le premesse** fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. Di esprimere il DINIEGO all'approvazione ai fini urbanistici del progetto definitivo ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. n.3/2005 e ss.mm.ii. e della conseguente variante allo strumento urbanistico generale**, per la realizzazione dell'opera "Lavori di completamento della tangenziale ovest di Andria SP2 dal Km. 43+265 al Km. 52+295", così come approvato dalla Giunta Provinciale della Provincia Barletta-Andria-Trani con proprio atto n°80 del 05/08/2014.
- 3. Di dichiarare**, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Il compilatore


Il Funzionario Responsabile

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE sulla presente proposta
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

PARERE FINANZIARIO

il, 13/4/2011

Il Responsabile del Settore
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata,
Controllo del Territorio
Arch. Pasquale Antonio CASIERI



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

il,

Il Responsabile di Settore